

N. 09536/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02678/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2678/13, proposto dalla Innova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Francario e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via delle Mercede n. 11,

contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rodolfo Mazzei e Fiammetta Fusco e con questi elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27,

l'A.S.L. Rm H, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Mazzei presso il cui studio in Roma, via XX Settembre n. 1, è elettivamente domiciliata,
il Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio

e la Presidenza del Consiglio di Ministri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché

nei confronti di

Vivenda s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del RTI con la Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop., e la Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop., in proprio e in qualità di mandante del RTI con la Vivenda s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Michele Perrone e con questo elettivamente domiciliate in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi,

per l'annullamento

della determinazione direttoriale n. B00437 dell'11 febbraio 2013, avente ad oggetto “gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Approvazione della graduatoria definitiva condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione”, nella parte in cui aggiudica il lotto 8 al Rti formato dalla Vivenda s.p.a. e dalla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop., nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra cui il provvedimento che ha disposto l'aggiudicazione provvisoria, i verbali di gara, la decisione della Regione Lazio di non escludere la controinteressata Ati Vivenda

s.p.a. dalla gara e quella di ritenere esaurienti le giustificazioni da essa fornite in sede di verifica della non anomalia dell'offerta, nonché per l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il Rti formato dalla Vivenda s.p.a. e dalla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop. e per il risarcimento subito per effetto della mancata aggiudicazione della gara.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio di Ministri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Rm H;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Rti formato dalla Vivenda s.p.a. e dalla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop.;

Visto il ricorso incidentale, depositato dal Rti formato dalla Vivenda s.p.a. e dalla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop. l'8 aprile 2013;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 13 marzo 2013 e depositato il successivo 21 marzo la Innova s.p.a. ha impugnato, tra gli altri, l'aggiudicazione, disposta con determina dell'11 febbraio 2013 dalla Regione Lazio, al Rti formato dalla Vivenda s.p.a. e dalla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop., del lotto 8, relativo alla gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie della stessa Regione.

Esponde, in fatto, di aver partecipato a 8 (1,3,4,5,6,7,8, e 10) dei 10 lotti in cui si articolava la gara. Il lotto 8, in relazione al quale hanno partecipato quattro concorrenti, è stato aggiudicato all'Ati formata dalla mandataria Vivenda s.p.a. e dalla mandante Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop. con 98,27 punti (di cui 60,00 per l'offerta tecnica e 38,27 per quella economica); al secondo posto si è collocata essa ricorrente Innova s.p.a., con 85,60 punti (di cui 45,60 per l'offerta tecnica e 40,00 per quella economica).

2. Avverso la predetta aggiudicazione la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 38, comma 1, lett. i, commi 2 e 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – Violazione e falsa applicazione artt. 1 ss., d.m. 24 ottobre 2007 – Violazione e falsa applicazione art. 6, d.P.R.

n. 207 del 2010 – Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione, dell'erroneità dei presupposti – Violazione del principio di buon andamento e di efficacia dell'azione amministrativa.

La controinteressata Ati Vivenda s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa perché non in possesso del requisito di partecipazione relativo alla regolarità contributiva previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006.

b) Violazione e falsa applicazione artt. 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006 – Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà e dell'erroneità dei presupposti – Violazione del principio di buon andamento – Irragionevolezza – Perplessità dell'azione amministrativa.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver fornito adeguate giustificazioni in ordine alla non anomalia della sua offerta economica.

3. La ricorrente ha chiesto di subentrare nell'appalto, previa declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra la Asl Rm H e la controinteressata Ati Vivenda. Per l'ipotesi che ciò non fosse più possibile, ha chiesto la condanna della Regione Lazio al risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata aggiudicazione dell'appalto.

4. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto

l'infondatezza.

5. Si è costituita in giudizio la Asl Rm H, che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

6. Il Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio di Ministri si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.

7. Si è costituito in giudizio il Rti formato dalla Vivenda s.p.a. e dalla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop., che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dei due motivi di ricorso per genericità e perché non assistiti da prove, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

8. Con il ricorso incidentale, notificato il 5 aprile 2013 e depositato il successivo 8 aprile, il Rti formato dalla Vivenda s.p.a. e dalla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop. ha affermato che la ricorrente principale Innova s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per molteplici ragioni. Ad avviso della ricorrente incidentale, infatti, la Innova s.p.a. non possiede il fatturato richiesto per partecipare a diversi lotti; non ha indicato, nell'offerta economica, i costi della sicurezza; ha presentato la dichiarazione ex art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006 incompleta.

9. Alla Camera di consiglio del 24 aprile 2013, sull'accordo delle parti, l'esame dell'istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al

merito.

10. All'udienza del 5 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa la Innova s.p.a. ha impugnato l'aggiudicazione al Rti formato dalla Vivenda s.p.a. e dalla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop. (d'ora in poi, Vivenda), del lotto 8, relativo alla gara comunitaria, bandita dalla Regione Lazio, finalizzata all'acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie della stessa Regione.

Priva di pregio è l'eccezione di tardività dell'atto introduttivo del giudizio, sollevata sia dalla Regione Lazio che dalla Asl Rm H sul rilievo che alla seduta del 25 gennaio 2013, durante la quale il lotto 8 è stato aggiudicato all'Ati Vivenda, era presente un rappresentante della Innova s.p.a., la sig.ra Linda Finocchiaro, con la conseguenza che è da tale data che sono cominciati a decorrere i 30 giorni previsti dall'art. 120 c.p.a. per l'impugnazione dell'esito sfavorevole della gara. Rileva infatti il Collegio che durante la predetta seduta il Presidente ha disposto che il responsabile del procedimento avrebbe dovuto effettuare tutti gli adempimenti inerenti l'appalto "i cui lotti sono stati aggiudicati provvisoriamente" (pag. 8). Il riferimento all'aggiudicazione provvisoria ha dunque ragionevolmente indotto la Innova s.p.a. ad attendere l'aggiudicazione definitiva per proporre ricorso. E' noto infatti che l'aggiudicazione provvisoria è un mero

atto endoprocedimentale, la cui autonoma impugnabilità si riconnette a una mera facoltà, e giammai a un onere, del concorrente non aggiudicatario ed è comunque condizionata, ai fini della sua procedibilità, alla tempestiva impugnazione, con motivi aggiunti, anche dell'aggiudicazione definitiva che successivamente intervenga (Cons. St., A.P., 31 luglio 2012, n. 31). E' quindi solo in riferimento a quest'ultima che va verificata la tempestività del ricorso (Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3310; id., sez. V, 15 maggio 2013, n. 2625).

2. Il Collegio ritiene di principiare dall'esame del ricorso incidentale che, ove fondato, porterebbe all'esclusione dalla gara della Innova s.p.a. e quindi priverebbe quest'ultima dell'interesse a ricorrere.

Con il primo motivo l'Ati Vivenda afferma che la Innova s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non essere in possesso del requisito del fatturato globale che, in applicazione del punto III.2.2. del bando di gara, deve essere pari almeno a 1,5 volte il valore del lotto al quale si partecipa.

Il motivo è inammissibile.

Il punto III.2.2. del bando ha previsto che in caso di partecipazione a due o più lotti i requisiti richiesti relativamente al fatturato (globale e specifico) devono essere riferiti alla "somma dei lotti" per cui si intende partecipare. Analoga previsione è contenuta nel Disciplinare di gara (pag. 7, punti 3 e 4).

La Innova ha partecipato come impresa individuale alla gara per i

lotti 1, 2, 4, 5, 8 e 10; in associazione temporanea di imprese (in diverse combinazioni) per i lotti 3, 6 e 7. Per i lotti 1, 4 e 10 l'Innova si è avvalsa del fatturato globale della Lavanderie Industriali Lavin s.p.a..

Il valore del lotto n. 8 è di € 17.740.675,00, mentre la sommatoria dei valori di tutti i lotti ai quali la Innova ha partecipato come impresa singola (1, 2, 4, 5, 8 e 10) è di € 107.048.218,15. Alla luce dell'interpretazione che la ricorrente incidentale ha dato della lex specialis di gara – e che non rileva in questa sede accertare se corretta o meno, essendo appunto il motivo inammissibile – il fatturato globale che la Innova dovrebbe possedere è di € 160.572,327,00.

Il disciplinare di gara ha però previsto (pag. 9) che qualora la ditta concorrente partecipi per più lotti ma non possiede il fatturato globale richiesto “la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai lotti per i quali possiede i suddetti requisiti in ragione dell'ordine decrescente di importanza economica dei lotti”.

Applicando l'interpretazione che della disciplina di gara ha dato la ricorrente incidentale, per partecipare al lotto 8 la Innova deve possedere un fatturato globale di € 76.71.438,38 (id est l'1,5 del valore dei lotti 1, 2, 10 e 8, cioè di tutti i lotti con valore decrescente fino ad arrivare a quello di interesse, il n. 8). Avendo la Innova dichiarato di utilizzare un fatturato proprio (quindi a prescindere da quello dell'avvalsa Lavanderie Industriali Lavin s.p.a.) di € 88.417.708,00, quanto meno al lotto 8 poteva legittimamente

partecipare.

Ne consegue che il primo motivo del ricorso incidentale, proposto per paralizzare la partecipazione della Innova alla gara relativamente al lotto 8, è inammissibile per difetto di interesse.

3. Con il secondo motivo la società Vivenda afferma che la Innova avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver indicato – o, meglio, per aver indicato in maniera “incomprensibile, contraddittoria, quindi come non presente” – nell’offerta economica, i costi della sicurezza. La Innova ha dichiarato che “i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è pari all’1% del valore complessivo dell’appalto”.

Il Collegio concorda con l’affermazione di principio, ricordata dalla ricorrente incidentale, secondo cui è illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una ditta che ha ommesso di indicare nell’offerta i costi per la sicurezza aziendale. Infatti, la mancata indicazione preventiva dei suddetti costi rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente pregnante, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, impedendo alla P.A. un adeguato controllo sull’affidabilità della stessa: detto altrimenti, l’offerta economica manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica previsione in seno alla *lex specialis*, attesa la natura immediatamente precettiva

della disciplina contenuta nelle norme in materia, idonea ad eterointegrare le regole procedurali (Tar Palermo, sez. I, 17 settembre 2013, n. 1683)

Ritiene però il Collegio che nel caso al proprio esame non solo il costo della sicurezza è stato indicato dalla Innova, ma anche che non sussiste alcuna incertezza nell'esatta individuazione del relativo importo.

Nessun dubbio può infatti sorgere sul fatto che l'Innova, nel dichiarare che il costo della sicurezza è "pari all'1% del valore complessivo dell'appalto" ha inteso fare riferimento al valore del lotto in relazione al quale ha effettuato tale dichiarazione e, dunque, al lotto 8. E' pertanto evidente che i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è, per la Innova, pari all'1% di € 17.740.675,00.

4. Con l'ultimo motivo la ricorrente incidentale afferma che la Innova avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver reso la dichiarazione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, i sig.ri Morabito, Lambiase, Torri e Franco avrebbero reso la dichiarazione incompleta, mancando il riferimento al secondo periodo della lett. c).

Il motivo è privo di pregio, in punto di fatto, per l'assorbente considerazione che il sig. Tancredi – in relazione al quale la Vivenda riconosce la completezza della dichiarazione – ha effettuato quest'ultima (modello 1.2) non solo a nome proprio, ma anche dei

sig.ri Morabito, Lambiase, Torri e Franco. Dunque anche per questi ultimi è stata espressamente dichiarata, ai sensi dell'art. 79, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'assenza di condanne penali in relazione all'intera lett. c) del comma 1 dell'art. 38, e quindi con riferimento anche ai reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, alla corruzione, frode, riciclaggio. La ricorrente incidentale non ha contestato tale modus operandi. Non ha cioè affermato l'illegittimità della dichiarazione unica, partendo dall'assunto, dimostratosi erroneo, che per i sig.ri Morabito, Lambiase, Torri e Franco mancasse proprio la dichiarazione riferita ai reati di organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. In ogni caso, e solo per completezza, giova chiarire che una siffatta dichiarazione, resa dall'amministratore unico e legale rappresentante della società concorrente anche a nome dei procuratori è legittima se sono analiticamente indicati i nominativi dei soggetti diversi dal dichiarante, per i quali si attesta l'insussistenza delle cause ostative (Cons. St., sez. III, 5 aprile 2013, n. 1894; sez. V, 23 giugno 2010 n. 3972; id. 20 ottobre 2010, n. 7578). Nel caso all'esame del Collegio il sig. Tancredi ha espressamente reso la dichiarazione riferendosi testualmente ai sig.ri Morabito, Lambiase, Torri e Franco.

5. L'infondatezza del ricorso incidentale comporta la necessità di esaminare il ricorso principale.

Il Collegio ritiene di principiare dal secondo motivo, con il quale si afferma che l'Ati Vivenda avrebbe dovuto essere esclusa per

anomalia dell'offerta. Non avrebbe adeguatamente giustificato, infatti, le ragioni che consentono l'accesso ai benefici previsti dall'art. 1, comma 266, l. 27 dicembre 2006, n. 296, benefici che hanno consentito di presentare l'offerta economica più vantaggiosa.

Il Collegio rileva l'assoluta genericità – e dunque l'inammissibilità – del motivo nel quale ci si limita a lamentare la genericità dei chiarimenti forniti dall'aggiudicataria, che sono stati poi accolti dalla Commissione, ma non si afferma, né tanto meno si prova, l'erroneità in cui sarebbe incorsa la stessa Commissione nel giudicare l'offerta non anomala.

Aggiungasi in ogni caso che, come insegna una costante giurisprudenza del giudice amministrativo, con riferimento al procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte: a) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante solo sotto lo stretto profilo della logicità e della congruità dell'istruttoria, senza poter operare autonomamente alcuna verifica della congruità dell'offerta presentata e delle singole voci atteso che, così facendo, invaderebbe una sfera propria della Pubblica amministrazione, connotata dall'esercizio di discrezionalità tecnica (Cons. St., A.P., 29 novembre 2012, n. 36; id., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974; id. 12 settembre 2011, n. 5098; id. 16 marzo 2011, n. 1636; id. 20 maggio 2008, n. 2348; id., sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3097); b) ai sensi dell'art. 88, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti la verifica di

anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma mira invece ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o no e se dia serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto; in tema di aggiudicazione di un appalto e in sede di contraddittorio correlato alla verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito un limitato rimaneggiamento degli elementi di quest'ultima, a condizione che la proposta contrattuale non venga modificata e non venga alterata la sua logica complessiva (Cons. St., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973).

6. Deve ora passarsi all'esame del primo motivo, con il quale si afferma che l'Ati aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non essere la mandataria Vivenda in regola con il requisito di regolarità contributiva, requisito che deve sussistere sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura (nella specie, 8 febbraio 2012) e persistere per tutto lo svolgimento della gara fino all'aggiudicazione (nella specie, 11 febbraio 2013). Come meglio chiarito nella memoria depositata il 22 aprile 2013, ad avviso della Innova Parco temporale, in relazione al quale i Durc depositati in atti non dimostrerebbero la regolarità contributiva, andrebbe dal 15 gennaio 2013 al 20-25 febbraio 2013 e dunque proprio il periodo in cui la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione (11 febbraio 2013) del lotto 8 al Rti controinteressato. Per dimostrare il proprio assunto difensivo la ricorrente ha chiesto che fossero disposti incumbenti istruttori. Alla vigilia dell'udienza di discussione

ha dato atto (memoria depositata il 19 ottobre 2013) di aver acquisito buona parte della documentazione partecipando al giudizio (n. 2599/13) promosso, dinanzi al Tribunale civile di Roma, dalla Vivenda per contestare le irregolarità contributive ad essa addebitate: residuerebbe l'interesse ad acquisire informazioni "in merito alla posizione contributiva e previdenziale della Vivenda s.p.a. radicata presso le competenti gestioni Inps e Inail".

Ricorda il Collegio che ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, sono esclusi dalla gara coloro "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti". Dunque, l'irregolarità contributiva, che porta all'esclusione dalla gara, è quella "grave" e "definitivamente accertata". A chiarire la portata del carattere della gravità soccorre il comma 2 del citato art. 38, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui "ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266". Il riferimento è all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007, il quale prescrive che "ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e

quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc". Dunque, dopo la novella del 2011 risulta evidente che la mancanza di Durc comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali.

Chiarito dunque che anche un'accertata irregolarità contributiva non comporta ex se l'esclusione dalla gara, dovendo la stessa essere "grave" e "definitivamente" accertata, il Collegio ritiene necessario disporre incumbenti istruttori.

In particolare, occorre che l'Inail, l'Inps ed il Ministero del lavoro forniscano una documentata relazione nella quale si chiarisca se la Vivenda s.p.a. sia incorsa in irregolarità contributiva e previdenziale e, in caso affermativo, il suo ammontare totale, il periodo di riferimento, il contenzioso amministrativo e giurisdizionale pendente e quando lo stesso è stato instaurato, nonché ogni altra informazione che possa apparire utile al fine di verificare se l'Ati Vivenda avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Incumbenti istruttori sono rivolti anche all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in relazione al procedimento (Fascicolo n. 1795/2013) instaurato su segnalazione

della Innova s.p.a., pervenuta all'A.V.C.P. il 28 agosto 2013.

Al suddetto adempimento l'Inail, l'Inps, il Ministero del lavoro e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture dovranno provvedere, ciascuna per la parte di propria competenza, nel termine di giorni cinquanta dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

E' fissata sin d'ora, ai sensi dell'art. 65, comma 2, c.p.a., la successiva udienza di trattazione della causa per il giorno 26 marzo 2014.

Resta sospesa ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) respinge il ricorso incidentale proposto dal del Rti formato dalla Vivenda s.p.a. e dalla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop.; b) in parte respinge il ricorso principale ed in parte ordina incumbenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Riserva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5

novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)